



# Comune di Latera

(Provincia di Viterbo)

Ufficio polizia locale

Ordinanza n. 2 del 10/05/2022

## DIVIETO UTILIZZO ACQUA DA FONTANE PUBBLICHE

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 50 del Testo unico degli Enti Locali dà potere al Sindaco di emanare Ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, riguardanti le materie ambientali e di igiene pubblica;

**CONSIDERATO** che contrastare ogni possibile utilizzo di acqua dalle fontane pubbliche possa garantire una salvaguardia per le condizioni delle stesse evitando l'usura e il deterioramento;

**RITENUTO** che per tutelare i beni storici e artistici, è fatto divieto di prelevare, con qualsiasi mezzo, l'acqua su tutto il territorio comunale dalle fontane pubbliche ma solamente dai rubinetti;

### ORDINA

**DI VIETARE** con effetto immediato l'approvvigionamento idrico delle fontane pubbliche sono vietati i prelievi, queste non possono essere toccate in quanto beni storici e artistici e non devono essere manipolate per fini personali. L'acqua è possibile prenderla dalle fontanelle predisposte, in particolare non sarà possibile:

- a) Prelevare acqua dalle fontane applicando alle bocche tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

Per i motivi succitati e in forza del Decreto Legislativo 267/2000 che, inoltre, punisce chi non ottempera alle prescrizioni date dalle ordinanze con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €;

L'installazione di idonea segnaletica e telecamere in loco a cura del personale comunale secondo le direttive della Polizia Locale;

L'invio della presente alla locale Stazione Carabinieri;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio o in alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e modalità di Legge.



IL SINDACO

(Di Biagi Francesco)